

Il Consiglio pastorale parrocchiale*

Giorgio Feliciani

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

1. Le fonti

Il tema assegnato a questo intervento, “il Consiglio pastorale parrocchiale”, presenta non poche difficoltà in quanto tale istituto non ha ancora trovato nell’ambito della Chiesa universale un assetto organico, stabile e definito. Un ritardo che non deve sorprendere in quanto si tratta di una realtà canonica recentissima che, per di più, là dove effettivamente messa in opera, ha assunto forme alquanto differenziate.

Al riguardo è opportuno ricordare che questo organismo non è stato nemmeno menzionato dal Concilio e che ancora nel 1973 la Congregazione per il clero si limitava a constatare che nulla ne impediva l’istituzione¹, mentre la Congregazione per i vescovi lo prendeva in considerazione solo come strumento utile a rendere più incidente l’attività del consiglio pastorale diocesano². Lo stesso Pontificio Consiglio per i laici, cinque anni dopo, non andava oltre un apprezzamento della sua funzione formativa del laicato³.

Da parte sua il vigente Codice di diritto canonico, promulgato come noto nel 1983, ne tratta in termini meramente eventuali, disponendo che venga istituito in

* Il testo costituisce la Relazione presentata alla XXII Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, *La parrocchia ritrovata. Percorsi di rinnovamento*, Roma, 21-23 settembre 2006.

¹ Lettere circolari *Omnes Christifideles*, 25 gennaio 1973, n. 12, in *Enchiridion Vaticanum*, Bologna 1966 ss. (d’ora innanzi *E.V.*), vol. 4, 1211, n. 1922.

² O anche come indice «dell’efficienza delle strutture per la cura delle anime», Direttorio *Ecclesiae imago* sul ministero pastorale dei vescovi, 22 febbraio 1973, n. 179 e n. 204, in *E.V.*, vol. 4, 1429, n. 2235 e 1463, n. 2287.

³ Document *La formation des laïcs*, 3 ottobre 1978, in *E.V.*, vol. 6, 671, n. 1033.

ogni parrocchia, ma solo qualora il vescovo diocesano lo ritenga opportuno (can. 536 § 1 CIC)⁴.

Si può dunque affermare che per vari anni dopo la conclusione del Vaticano II il magistero e la normativa della Santa Sede offrono indicazioni assai scarse circa questo organismo e non dimostrano nemmeno un particolare interesse a favorirne la diffusione e lo sviluppo.

Una posizione decisamente diversa emerge solo nel 1988 con la esortazione apostolica *Christifideles laici*, che afferma con forza l'esigenza di una «valorizzazione più convinta, ampia e decisa dei consigli pastorali parrocchiali»⁵. Dai termini adottati risulta evidente che il pontefice da un lato annette notevole rilevanza a questi istituti e, dall'altro, ritiene del tutto insoddisfacente la loro attuale situazione. Una valutazione confermata, in modo più generico e sintetico, alla conclusione dell'anno giubilare dalla lettera apostolica *Novo millennio ineunte*, dove si richiede che, «a ogni livello», siano «sempre meglio valorizzati gli organismi di partecipazione previsti dal diritto canonico, come i consigli presbiterali e pastorali»⁶.

È dunque opportuno assumere come guida della nostra riflessione sui consigli pastorali parrocchiali le motivazioni addotte per questa singolare e del tutto nuova insistenza di Giovanni Paolo II. Sarà anche un modo operativo di farne commossa memoria in questa prima assemblea plenaria che si celebra dopo la sua scomparsa.

2. La dignità e responsabilità battesimale

A tal fine occorre preliminarmente osservare come una attenta lettura del suo magistero induce a ritenere del tutto insufficiente qualunque concezione che tenda a ridurre tali consigli a questione pertinente esclusivamente l'efficienza delle strutture pastorali e, dunque, effettivamente interessante solo per quanti vi siano coinvolti a livello operativo, in pratica il parroco e consiglieri.

La riflessione della esortazione apostolica *Christifideles laici* si muove, infatti, in una prospettiva di ben più ampio respiro. Richiama innanzitutto l'insegnamento del

⁴ Disposizione ultimamente richiamata dal direttorio *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 211: «il consiglio pastorale (...) è auspicabile in ogni parrocchia, a meno che l'esiguità del numero degli abitanti non consigli diversamente. Il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale, valuterà la possibilità o meno di renderlo obbligatorio in tutte o nelle parrocchie più numerose», CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, Città del Vaticano 2004, 226.

⁵ *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 27, in *E.V.*, vol. 11, 1103, n. 1714.

⁶ *Novo millennio ineunte*, 6 gennaio 2001, n. 45, in *E.V.*, vol. 20, 91-93, n. 88.

decreto conciliare *Apostolicam actuositatem*, n. 10, che impegna i laici «a lavorare nella parrocchia intimamente uniti ai loro sacerdoti, ad esporre alla comunità della Chiesa i propri problemi e quelli del mondo e le questioni che riguardano la salvezza degli uomini, perché siano esaminati e risolti con il concorso di tutti». E arriva, poi, a concludere che tale «concorso di tutti» deve trovare il suo «adeguato e strutturato sviluppo» nella valorizzazione dei consigli pastorali parrocchiali⁷. Nello stesso senso la lettera apostolica *Novo millennio ineunte* ritiene che questi istituti corrispondano «alla dignità e responsabilità di ogni membro del popolo di Dio», messe in piena luce con questa sorprendente citazione del vescovo Paolino di Nola: «prendiamo dalla bocca di tutti i fedeli, perché in ogni fedele soffia lo Spirito di Dio»⁸.

Si può dunque affermare che, a giudizio di Giovanni Paolo II, i consigli pastorali parrocchiali trovano, in ultima analisi, la loro ragion d'essere nella dignità e la responsabilità di ogni fedele e, più specificamente, di ogni fedele laico. Si tratta, dunque, di una forma specifica di realizzazione della vocazione cristiana, come ha rilevato nel 2002 la Congregazione per il clero, avvertendo che in questi organismi i parrocchiani esprimono «una responsabilità battesimale»⁹.

Si potrebbe obiettare che, in realtà, il numero dei componenti i consigli è necessariamente molto limitato e che, di conseguenza, la questione riguarda un numero quanto mai ristretto di laici. Ma questo non toglie che la capacità o idoneità a parteciparvi derivi fondamentalmente dal battesimo, e che, di conseguenza, questi organismi interpellino in vari modi la responsabilità di tutti i fedeli della parrocchia. Innanzitutto come generosa disponibilità ad impegnarvi le proprie energie qualora si sia chiamati a farne parte, disponibilità che nel suo livello più elementare si traduce nell'accettare l'invito a candidarsi da parte del parroco o della comunità stessa, qualora la designazione avvenga anche mediante elezione. In secondo luogo come doverosa e impegnata immanenza dei consiglieri nella vita della parrocchia, che permetta loro di conoscerne i problemi, le esigenze, le legittime aspettative e di valorizzarne tutte le risorse comunitarie e personali. Il loro compito, infatti, non è quello di costituire una sorta di oligarchia che affianchi il parroco, ma, come dice il Concilio, adoperarsi perché i problemi siano affrontati e, per quanto possibile, risolti con il concorso di tutti. Un obiettivo che può essere realisticamente perseguito solo qualora i consiglieri sappiano farsi tramite delle preoccupazioni e dei suggerimenti

⁷ *Christifideles laici*, n. 27, in *E.V.*, vol. 11, 1103, n. 1713-1714.

⁸ *Novo millennio ineunte*, n. 45, in *E.V.*, vol. 20, 93, n. 90 e n. 89.

⁹ Istruzione *Il presbitero pastore e guida della comunità parrocchiale*, 4 agosto 2002, n. 26, in *E.V.*, vol. 21, 538, n. 842.

degli altri parrocchiani e, questi ultimi, da parte loro, non manchino di avvalersi a tale fine della loro opera.

Non è evidentemente qui possibile mettere pienamente in luce tutto lo spessore della dignità e della responsabilità derivante a ogni fedele dal battesimo, quali risultano dalla esortazione apostolica *Christifideles laici*, peraltro ampiamente e continuamente sottolineate dal nostro Pontificio Consiglio anche in questa assemblea. Merita, però, ricordare in quanto strettamente pertinente ai consigli pastorali, un insegnamento della costituzione conciliare *Lumen gentium*, n. 37, espressamente menzionato nella lettera della Congregazione per il clero del 1973¹⁰ e ora recepito nel Codice¹¹: tutti i fedeli, «secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa, all'occorrenza (...) attraverso le istituzioni previste a questo scopo».

Al riguardo occorre però osservare che perché questo diritto-dovere possa essere adeguatamente esercitato è necessaria una formazione catechetica ed esperienziale che conduca il battezzato a una piena coscienza della propria vocazione e gli consenta quindi di acquisire una mentalità autenticamente ecclesiale. Ma, al contempo, va segnalato come la stessa convinta partecipazione al consiglio pastorale parrocchiale possa costituire un mezzo quanto mai efficace per alimentare e incrementare tale mentalità, come ha avvertito fin dal 1978 questo Pontificio Consiglio: «la presenza attiva dei laici nei consigli pastorali parrocchiali (...) costituisce allo stesso tempo una nuova forma di partecipazione che esige una formazione adeguata e un mezzo pratico per acquisire tale formazione»¹².

3. Le esigenze della comunione e della missione

Nella esortazione apostolica *Christifideles laici* Giovanni Paolo II motiva l'esigenza di valorizzare i consigli pastorali parrocchiali anche con altre considerazioni, strettamente connesse e necessariamente complementari a quelle fin qui ricordate. Tra di esse merita di essere innanzitutto menzionata la constatazione che «nelle circostanze attuali i fedeli laici possono e devono fare moltissimo per la crescita di una

¹⁰ *Omnes christifideles*, n. 4, in *E.V.*, vol. 4, 1201, n. 1906.

¹¹ Vedi can. 212 § 3 CIC.

¹² Document *La formation des laïcs*, 3 ottobre 1978, in *E.V.*, vol. 6, 671, n. 1033.

autentica comunione ecclesiale all'interno delle loro parrocchie»¹³. Una avvertenza che sintetizza efficacemente la più ampia argomentazione del Sinodo dei vescovi sulla vocazione e missione dei laici: «Nella parrocchia la maggior parte dei cattolici impara a essere Chiesa (o porzione di Chiesa) nella comunione dei santi, e insieme sperimenta il modo di fare Chiesa. Per ottenere questo è necessaria la collaborazione di chierici, religiosi e religiose, laici. Questa collaborazione richiede che i laici siano consultati per determinare le urgenze pastorali e per conoscere i desideri della comunità. La via più adatta per ottenere questo scopo è l'istituzione del consiglio pastorale» che deve estendere il suo impegno «a tutta l'ampiezza della comunione ecclesiale»¹⁴.

Nello stesso senso, ma ancor più espressamente, la lettera apostolica *Novo millennio ineunte* assegna ai consigli pastorali il compito di coltivare e dilatare «gli spazi della comunione (...) giorno per giorno, a ogni livello, nel tessuto della vita di ciascuna Chiesa», in modo che la comunione rifulga nei rapporti tra pastori e intero popolo di Dio¹⁵. E, in effetti, questi organismi sono in grado di svolgere una importante funzione nel promuovere la spiritualità della comunione che deve «emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano»¹⁶, in quanto, già nella loro stessa composizione, realizzano e manifestano quella «compresenza della diversità e della complementarietà delle vocazioni e condizioni di vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità» che caratterizza la comunione ecclesiale¹⁷.

In quanto strumento per realizzare le esigenze della comunione i consigli pastorali sono chiamati dunque a svolgere una rilevante funzione nella concreta realizzazione della immagine di parrocchia delineata dal Concilio e recepita, anche se non in modo esauriente, dal Codice. Come è stato giustamente osservato, la parrocchia non è più considerata soltanto come articolazione organizzativa della diocesi od oggetto delle cure del parroco, ma viene ora riconosciuta come comunità di fedeli dotata di una propria e specifica missione ecclesiale¹⁸.

¹³ *Christifideles laici*, n. 27, in *E.V.*, vol. 11, 1103, n. 1714.

¹⁴ SYNODUS EPISCOPORUM, *Elenchus ultimus propositionum Post disceptationem*, 29 ottobre 1987, propositio 10, in *E.V.*, vol. 10, 1455-1457, n. 2128 e n. 2130.

¹⁵ *Novo millennio ineunte*, n. 45, in *E.V.*, vol. 20, 91, n. 88.

¹⁶ *Ibid.*, n. 43, in *E.V.*, vol. 20, 89, n. 85.

¹⁷ *Christifideles laici*, n. 20, in *E.V.*, vol. 11, 1075, n. 1680.

¹⁸ Vedi J. I. ARRIETA, *La parrocchia come comunità di fedeli e soggetto canonicamente unitario*, in AA.VV., *La Parrocchia*, Città del Vaticano 1997, 35.

Si comprende quindi come, nell'enunciare le ragioni che richiedono la valorizzazione dei consigli pastorali parrocchiali, accanto alle prerogative derivanti dalla dignità battesimale e dalle esigenze della comunione, Giovanni Paolo II si appelli anche a quelle della missione, sottolineando l'importanza del contributo dei fedeli laici «per ridestare lo slancio missionario verso i non credenti e verso gli stessi credenti che hanno abbandonato o affievolito la pratica della vita cristiana»¹⁹.

4. La natura consultiva

Ma tutta la positività che l'attività del consiglio pastorale è in grado di arrecare alla vita della parrocchia – come promozione della corresponsabilità dei fedeli, di incremento della comunione, di incisività della missione – non deve far sottovalutare la gravità degli inconvenienti che possono derivare da una non corretta concezione e attuazione di questo organismo consultivo. Uno, in particolare, è così decisamente denunciato da Giovanni Paolo II: è «necessario guardarsi da qualsiasi forma che, di fatto, tende ad esautorare la guida del presbitero parroco, perché verrebbe ad essere snaturata la fisionomia stessa della comunità parrocchiale»²⁰. Più specificamente l'istruzione interdicasteriale del 1997 sulla collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti avverte: «il consiglio pastorale diocesano e parrocchiale (...) non possono, in alcun modo, diventare organismi deliberativi»²¹. E, nello stesso senso, l'istruzione della Congregazione per il clero del 2002 sui compiti del parroco osserva che non avrebbe senso considerare il consiglio pastorale parrocchiale «come un organo che subentra al parroco nella direzione della parrocchia, o che, con un criterio di maggioranza, praticamente condizioni la guida del parroco»²².

Ma più generalmente si può osservare che tutti gli insegnamenti e le norme della Santa Sede relativi a questo istituto ne affermano a ribadiscono la natura consultiva²³. Una qualificazione che esige qualche precisazione. Infatti una sua lettura superficiale può comportare inconvenienti opposti, ma altrettanto gravi, di quelli

¹⁹ *Christifideles laici*, n. 27, in *E.V.*, vol. 11, 1103, n. 1714.

²⁰ *Udienza ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per il clero*, 23 novembre 2001, in *E.V.*, vol. 21, 504, n. 775.

²¹ *Ecclesiae de mysterio* sulla collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti, 15 agosto 1997, art. 5 § 2, in *E.V.*, vol. 16, 587, n. 716.

²² *Il presbitero pastore e guida della comunità parrocchiale*, n. 26, vol. 21, 539, n. 843.

²³ Vedi ad es. can. 536 § 2 CIC: «Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo».

derivanti dalla pretesa di condizionare o sostituire l'autorità propria del parroco. Può, cioè, far ritenere che, in mancanza di effettivi poteri, l'attività dei consigli pastorali parrocchiali finisca necessariamente con l'assumere una rilevanza del tutto scarsa e marginale.

In contrario va ricordato che – come ha osservato un autorevole canonista che fu anche vescovo diocesano – nella comunità ecclesiale «la consultazione è essenziale e il voto consultivo è parte integrante e costitutiva del processo dal quale nasce il giudizio dell'autorità»²⁴. Il consiglio pastorale parrocchiale è, dunque, sempre chiamato a dare un proprio e originale contributo alla definizione della decisione che verrà assunta. Il parroco da un lato non può esimersi dal sollecitare tale apporto e, dall'altro, non può evitare di valorizzarlo per quanto, in coscienza, ritenga utile per il bene della comunità affidata alle sue cure. In sintesi, come è stato sottolineato: «in seno al consiglio pastorale, il parroco è il solo a prendere le decisioni, ma non può essere il solo a elaborarle»²⁵.

Una concezione difficilmente comprensibile alla luce delle categorie proprie delle discipline pubblicistiche secolari in quanto trova il suo fondamento e la sua giustificazione nel mistero della comunione ecclesiale.

Si può dunque concludere questa breve presentazione di alcuni essenziali profili della problematica relativa ai consigli pastorali parrocchiali con questi insegnamenti della lettera apostolica *Novo millennio ineunte*: «gli organismi di partecipazione previsti dal diritto canonico, come i consigli presbiterali e pastorali (...) non si ispirano ai criteri della democrazia parlamentare, perché operano per via consultiva e non deliberativa; non per questo tuttavia perdono di significato e di rilevanza. La teologia e la spiritualità della comunione, infatti, ispirano un reciproco ed efficace ascolto tra pastori e fedeli, tenendoli, da un lato, uniti *a priori* in tutto ciò che è essenziale, e spingendoli, dall'altro a convergere normalmente anche nell'opinabile verso scelte ponderate condivise. (...) Se dunque la saggezza giuridica, ponendo precise regole alla partecipazione, manifesta la struttura gerarchica della Chiesa e scongiora tentazioni di arbitrio e pretese ingiustificate, la spiritualità della comunione conferisce un'anima al dato istituzionale con un'indicazione di fiducia e di apertura che pienamente risponde alla dignità e responsabilità di ogni membro del popolo di Dio»²⁶.

²⁴ E. CORECCO, *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico*, a cura di G. Borgonovo – A. Cattaneo, Casale Monferrato 1997, 21.

²⁵ A. BORRAS, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, Bologna 1997, 226.

²⁶ *Novo millennio ineunte*, n. 45, in *E.V.*, vol. 20, 93, n. 88 e n. 90.